

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORESSA/RE EMERITA/O E PROFESSORESSA/RE ONORARIA/O

Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 1009/2022 - Prot. n. 145131 del 29/06/2022

(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)

Indice

- Art. 1 (Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa/re Emerita/o e Professoressa/re Onoraria/o)
- Art. 2 (Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa/re Emerita/o e Professoressa/re Onoraria/o)
- Art. 3 (Presentazione della candidatura e raccolta delle adesioni)
- Art. 4 (Approvazione della proposta da parte del Consiglio di Dipartimento)
- Art. 5 (Presentazione della candidatura su iniziativa del Senato Accademico)
- Art. 6 (Decadenza)
- Art. 7 (Proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore)
- Art. 8 (Disposizioni transitorie)

Articolo 1

Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa/re Emerita/o e Professoressa/re Onoraria/o

1. I titoli di Professoressa/re Emerita/o e Professoressa/re Onoraria/o possono essere conferiti ai docenti di prima fascia che abbiano maturato rispettivamente almeno 20 o 15 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professoressa o professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.
2. La proposta di candidatura non può essere presentata per docenti che abbiano subito un provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo.

Articolo 2

Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa/re Emerita/o e Professoressa/re Onoraria/o

1. I titoli di Professoressa/re Emerita/o e Professoressa/re Onoraria/o possono essere conferiti ai docenti che abbiano contribuito a incrementare il prestigio e la reputazione dell'Ateneo a livello nazionale e internazionale attraverso una carriera accademica caratterizzata da alcuni tra i seguenti elementi distintivi:
- a) eccellente standard qualitativo nell'attività di ricerca e nella produzione scientifica;
 - b) livello di eccellenza nella didattica e nella diffusione del sapere;
 - c) rilevanti incarichi di responsabilità istituzionale negli Organi e nelle Strutture dell'Ateneo.

Articolo 3

Presentazione della candidatura e raccolta delle adesioni

1. La proposta di conferimento del titolo di Professoressa/re Emerita/o e Professoressa/re Onoraria/o è presentata da parte di una professoressa o un professore di prima fascia appartenente al Dipartimento di ultima afferenza della/del candidata/o nel mese di aprile di ogni anno e deve riferirsi esclusivamente a docenti cessati nell'anno solare precedente. La/il proponente, dopo aver verificato con gli uffici il rispetto dei requisiti formali, pubblica il curriculum vitae del docente e una relazione esplicativa delle motivazioni della candidatura in un apposito ambiente informatico.
2. Tutti i docenti possono prendere visione della documentazione e sostenere esclusivamente una sola candidatura per ogni anno solare attraverso l'accesso al sistema informatico mediante le proprie credenziali istituzionali.
3. Tra l'1 maggio e il 31 maggio, la proposta deve essere sostenuta dall'adesione di almeno 150 professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Università di Bologna.
4. Qualora la proposta raccolga il sostegno di almeno 150 docenti, è presentata alla valutazione del Consiglio di Dipartimento; in caso contrario, la proposta decade e non può essere ripresentata, né essere avanzata dal Senato Accademico ai sensi del successivo articolo 5.

Articolo 4

Approvazione della proposta da parte del Consiglio di Dipartimento

1. Nel caso di proposte che abbiano raccolto il sostegno di almeno 150 docenti, il Direttore del Dipartimento sottopone la proposta alla delibera del Consiglio di Dipartimento entro il mese di ottobre.
2. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Gli aventi diritto al voto sono i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato appartenenti al Dipartimento.
3. Ogni candidatura dev'essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La delibera di approvazione della proposta è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla votazione, e comunque da non meno della maggioranza degli aventi diritto.
4. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del *quorum* per la validità della seduta del Consiglio o di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può né essere nuovamente presentata al Dipartimento né essere avanzata dal Senato Accademico ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
5. La/il proponente, in accordo con il candidato, può ritirare la proposta prima della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, attraverso una formale comunicazione al Direttore del Dipartimento e al Magnifico Rettore. La rinuncia non preclude la presentazione della candidatura da parte del Senato entro la prima seduta utile ai sensi del successivo articolo 5 comma 2.
6. Il Magnifico Rettore trasmette la candidatura approvata dal Consiglio di Dipartimento al Ministero dell'Università e Ricerca ai fini del conferimento del titolo.

Articolo 5

Presentazione della candidatura su iniziativa del Senato Accademico

1. Per ogni anno solare il Senato può presentare, in via eccezionale, una sola proposta di candidatura al titolo di Professoressa/re Emerita/o e Professoressa/re Onoraria/o di una/un docente che rispetti i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
2. Nella seduta di maggio di ogni anno il Senato esamina la possibilità di proporre la candidatura di una/un docente cessata/o nell'anno solare precedente e incarica un suo componente di predisporre la proposta

formale in collaborazione con gli uffici. Alla proposta devono essere allegati il curriculum vitae della/del candidata/o e una relazione esplicativa delle motivazioni della candidatura.

3. Entro il mese di ottobre il Senato delibera in composizione ristretta al personale docente sulla proposta di candidatura. La proposta è approvata se è votata dai 2/3 dei partecipanti alla votazione: qualora il Senato non la approvi, la proposta non può essere ripresentata.

4. Il Magnifico Rettore trasmette la candidatura approvata dal Senato Accademico al Ministero dell'Università e Ricerca ai fini del conferimento del titolo.

Art. 6

Decadenza

1. La candidatura al titolo di Professoressa/re Emerita/o e Professoressa/re Onoraria/o può essere presentata alternativamente ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 5 comma 1; in caso di presentazione della candidatura seguendo sia l'una sia l'altra modalità, la seconda proposta in ordine temporale decade d'ufficio.

2. La candidatura al titolo di Professoressa/re Emerita/o è incompatibile con la candidatura al titolo di Professoressa/re Onoraria/o; in caso di presentazione della candidatura di un docente ad entrambi i titoli, la seconda proposta in ordine temporale decade d'ufficio.

Art. 7

Proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore

1. La proposta di conferimento del titolo di Professoressa/re Emerita/o e Professoressa/re Onoraria/o a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore è presentata al Senato Accademico, senza seguire l'iter di approvazione della candidatura previsto dagli articoli 3 e 4.

2. La proposta è avanzata da una professoressa o un professore di prima fascia appartenente al Dipartimento di ultima afferenza della/del candidata/o entro il mese di aprile dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.

3. La/il proponente, dopo aver verificato con gli uffici il rispetto dei requisiti formali, presenta il curriculum vitae del docente e una relazione esplicativa delle motivazioni della candidatura. La proposta è approvata se è votata dai 2/3 dei partecipanti alla votazione: qualora il Senato non la approvi, la proposta non può essere ripresentata.

4. Il Magnifico Rettore trasmette la candidatura approvata dal Senato Accademico al Ministero dell'Università e Ricerca ai fini del conferimento del titolo.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito" emanato con decreto rettorale n. 1297/2016 del 10/11/2016 e integrato con modifiche apportate dal decreto rettorale n. 1473/2017 del 21/11/2017.

2. Le disposizioni previste dal "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito" emanato con decreto rettorale n. 1297/2016 del 10/11/2016 e integrato con modifiche apportate dal decreto rettorale n. 1473/2017 del 21/11/2017 hanno efficacia nei confronti delle candidature che il Comitato dei Garanti deve valutare ai sensi dell'articolo 10 comma 3.

3. La disciplina del presente regolamento, con particolare riferimento all'articolo 5 comma 3, si applica alla candidatura presentata dal Senato Accademico nel 2022.

4. Le candidature dei docenti cessati nel corso dell'anno 2021 devono essere approvate dai Dipartimenti entro il 31/12/2022.
